

**GUIDA ALLE PROCEDURE CHE REGOLANO  
IL DIRITTO DI SOGGIORNO  
DEI CITTADINI COMUNITARI  
E DEI LORO FAMILIARI**

### **Premessa**

Dall'11 aprile è in vigore il dlgs. n. 30/07<sup>1</sup> che disciplina la circolazione e il soggiorno dei cittadini dell'Unione<sup>2</sup> e dei loro familiari nel nostro paese.

Il cittadino comunitario che soggiorna per periodi inferiori a 3 mesi non è sottoposto ad alcuna formalità. Per periodi più lunghi e per i primi 5 anni di soggiorno la nuova disciplina prevede, invece, una netta separazione tra il lavoratore comunitario e i suoi familiari da una parte, e i cittadini comunitari soggiornanti ad altro titolo dall'altra (studenti, turisti, etc.). I primi, come vedremo, hanno diritto al soggiorno ed accedono da subito al sistema di assistenza socio-sanitaria al pari dei cittadini italiani, gli altri, invece, per vedersi riconosciuta la regolarità del soggiorno, devono garantire una propria autonomia capacità di mantenimento e di tutela sanitaria, sufficiente a non farli gravare sul sistema di assistenza pubblica. Dopo 5 anni di permanenza regolare il cittadino matura il diritto di soggiorno permanente, non sottoposto più ad alcuna condizione.

Questa normativa rappresenta il tentativo di coniugare due dei principi fondanti l'Unione Europea, la libera circolazione delle persone e delle imprese, con quello della sostenibilità dei sistemi di welfare dei paesi membri. La disomogeneità degli stati sociali a livello europeo può concorrere a determinare forti spostamenti delle popolazioni dai paesi neo-comunitari verso gli stati fondatori, con conseguenze sociali ed economiche rilevanti. Da qui il richiamo della direttiva 2004/38/CE alla necessità di evitare che il cittadino comunitario possa diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello stato membro ospitante, e la possibilità di un suo allontanamento nel caso in cui ciò si verifichi.

Il decreto contiene numerose altre innovazioni all'impianto generale che negli ultimi 10 anni ha disciplinato l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri in Italia. Il cittadino comunitario non dovrà più recarsi in Questura per richiedere la carta di soggiorno, ma all'Ufficio Anagrafe del comune di residenza, che rilascerà l'attestazione di regolarità del soggiorno. Salvo che per i lavoratori stagionali, l'attestazione di soggiorno non avrà una scadenza, ma la perdita dei requisiti comporterà la decadenza dal diritto di soggiorno. In precedenza la carta di soggiorno rilasciata dalla Questura costituiva di per sé presupposto per l'accesso a determinate prestazioni o servizi, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Il sistema che si sta ora affermando prevede, invece, che gli enti come l'Azienda Usl, i Servizi sociali o l'Ufficio Casa del Comune debbano verificare direttamente il possesso dei requisiti di soggiorno da parte del cittadino comunitario.

---

<sup>1</sup> Recepisce la direttiva comunitaria 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

<sup>2</sup> Sono equiparati ai cittadini dell'Unione Europea i cittadini Svizzeri, di S. Marino e degli stati appartenenti allo spazio economico europeo – SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

## **1. IL CITTADINO COMUNITARIO CHE RIMANE IN ITALIA MASSIMO TRE MESI**

Il cittadino comunitario può soggiornare senza alcuna condizione o formalità fino a tre mesi dall'ingresso, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio rilasciato dalle autorità del proprio Paese.

Deve esibire, se richiesto dalle autorità italiane:

- **documento d'identità in corso di validità** (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio).

## **2. I FAMILIARI EXTRA UE**

Per familiari si intendono il coniuge<sup>3</sup>, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I familiari extra U.E. che accompagnano il cittadino comunitario mantengono lo stesso diritto, purché abbiano un passaporto valido e siano arrivati in Italia con un regolare visto d'ingresso.

Il familiare extra U.E. non deve presentarsi in Questura<sup>4</sup>, ma esibire se richiesto dall'autorità di Pubblica sicurezza:

- **passaporto in corso di validità;**

- **visto di ingresso rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana nel paese di provenienza<sup>5</sup>.**

## **3. ALTRI FAMILIARI O PARTNER EXTRA UE**

Altri parenti (né coniuge, né ascendenti e discendenti diretti e del coniuge a carico) extra U.E. possono fare ingresso in Italia con un visto per residenza elettiva se si trovano in una delle seguenti situazioni:

- sono a carico o convivono con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno;
- gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione li assista personalmente;

---

<sup>3</sup> Il decreto fa riferimento anche al partner che abbia contratto con il cittadino U.E. un'unione registrata, ma specifica "nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante".

<sup>4</sup> Ad avviso di chi scrive l'art. 6 c. 2 del decreto 30/07, là dove prevede che i familiari extra U.E. di cittadini dell'Unione non siano sottoposti a nessuna condizione o formalità, salvo il visto di ingresso, deroga alla nuova disciplina dei soggiorni brevi che impone invece al cittadino extra U.E. la dichiarazione di presenza.

<sup>5</sup> Ad avviso di chi scrive la dimostrazione del rapporto di parentela con documentazione idonea avente valore legale nel nostro paese sana l'assenza del visto di ingresso.

- si tratta del partner con cui il cittadino dell'Unione ha una relazione stabile attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

In questo caso il parente o il partner extra U.E. devono essere in possesso di:

- **passaporto in corso di validità;**
- **visto di ingresso per residenza elettiva rilasciato dalla rappresentanza consolare italiana nel paese di provenienza.**

#### **4. LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE**

Il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno, salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.

#### **5. LE PRESTAZIONI SANITARIE**

I cittadini dell'Unione Europea presenti sul territorio italiano per turismo, o per soggiorni inferiori a tre mesi, non hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Fanno eccezione i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro e i titolari di modelli E106 con validità 3 mesi. Tutti gli altri, qualora non risultino titolari della tessera sanitaria europea (TEAM), sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.

I cittadini, invece, in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dal loro Paese d'origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto. Nel caso in cui il cittadino comunitario ne sia sprovvisto, la Ausl richiederà d'ufficio detto attestato allo stato estero. In mancanza delle suddette condizioni il pagamento della prestazione sarà richiesto direttamente all'assistito<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> E' bene rammentare che è prevista la proroga dell'uso del codice STP per cure urgenti ed essenziali, ancorché continuative, per l'anno in corso, ai cittadini bulgari e romeni che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006. Per tutti coloro che non si trovano nella situazione su descritta non è più possibile invece ottenere il codice STP. Le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti sono comunque garantite anche ai soggetti che non risultano essere assistiti dal Paese di provenienza e in condizioni di indigenza, ma l'ASL si riserva di promuovere azioni di recupero nei confronti degli Stati competenti.

**IL CITTADINO COMUNITARIO  
SOGGIORNANTE OLTRE TRE MESI**

La qualità di titolare di diritto di soggiorno può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

## **2. LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RAPPORTO DI PARENTELA**

I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione ad hoc rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.

## **3 LA POLIZZA SANITARIA AI FINI DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA**

Il lavoratore comunitario in Italia e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla pari con il cittadino italiano.

Il cittadino dell'Unione che soggiorna invece per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, deve essere titolare di una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, valida almeno un anno, oppure di durata pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno. Tale documentazione deve essere esibita al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell'attestazione di soggiorno.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37), soddisfano il requisito della copertura sanitaria. Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

## 1. IL SOGGIORNO IN ITALIA OLTRE I TRE MESI

Trascorsi tre mesi dall'ingresso, il cittadino comunitario deve comunque richiedere all'Ufficio Anagrafe del Comune ove dimora l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno.

Se soggiorna in Italia come lavoratore o è familiare di lavoratore deve documentare all'Ufficio Anagrafe, oltre alla dimora abituale, rispettivamente l'attività lavorativa o il legame parentale; negli altri casi di soggiorno (studente, turista, etc.) deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non farlo gravare sul sistema di assistenza pubblica e la titolarità di un'assicurazione sanitaria idonea a coprire le spese sanitarie.

La qualità di titolare di diritto di soggiorno può essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.

## 2. LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RAPPORTO DI PARENTELA

I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione ad hoc rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.

## 3. LA POLIZZA SANITARIA AI FINI DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Il lavoratore comunitario in Italia e i suoi familiari hanno la copertura delle spese sanitarie garantita dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), alla pari con il cittadino italiano.

Il cittadino dell'Unione che soggiorna invece per motivi di studio o di formazione professionale, o altro, deve essere titolare di una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale, valida almeno un anno, oppure di durata pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno. Tale documentazione deve essere esibita al momento della richiesta di iscrizione anagrafica e dell'attestazione di soggiorno.

Ai fini dell'iscrizione anagrafica anche i formulari comunitari E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37), soddisfano il requisito della copertura sanitaria.

Al contrario, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese di provenienza non sostituisce la polizza sanitaria.

- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente<sup>8</sup>;
- 5) libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia;
- 6) ultima busta paga o ricevute di versamento dei contributi INPS per i domestici (in alternativa, contratto di lavoro in corso contenente gli identificativi INPS e INAIL, lettera di assunzione, dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego)<sup>9</sup>;
- 7) nulla osta<sup>10</sup> rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) presso la Prefettura –UTG, se si tratta di cittadino neo-comunitario (rumeno e bulgaro) al primo ingresso in Italia assunto in settori diversi dai seguenti:
  - lavoro stagionale;
  - agricolo e turistico alberghiero;
  - domestico ed assistenza alla persona;
  - edilizio;
  - metalmeccanico;
  - dirigenziale e altamente qualificato;
  - pesca e marittimi;
  - spettacolo.

## 5.2 IL LAVORATORE STAGIONALE

Chi vuole rimanere in Italia solo per il periodo di svolgimento di un'attività lavorativa stagionale può chiedere di essere iscritto nello schedario dell'anagrafe della popolazione temporanea.

In tal caso, l'ufficiale d'anagrafe rilascerà un'attestazione di iscrizione temporanea di validità pari ad un anno.

Il lavoratore stagionale dovrà comunque presentare all'ufficio Anagrafe del Comune dove temporaneamente risiede i seguenti documenti:

**1) contratto di lavoro in corso (in alternativa, lettera di assunzione,**

---

<sup>8</sup> Si ricorda che i cittadini comunitari residenti in Italia possono utilizzare la propria patente di guida per la circolazione sul territorio italiano senza limiti temporali, purché sia in corso di validità, e senza obbligo di riconoscimento o di conversione in patente italiana.

<sup>9</sup> Né la legge né le circolari applicative del Ministero degli Interni indicano un orario settimanale, una durata o un reddito minimo per il rapporto di lavoro, in quanto il contratto di lavoro rileva per l'attribuzione dello status di lavoratore, con le tutele e le garanzie previste dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali.

<sup>10</sup> Dopo l'iscrizione anagrafica il cittadino neo-comunitario assunto con nulla osta può cambiare lavoro senza che i nuovi datori debbano richiedere nuovamente il nulla osta al SUI, anche se si tratta di assunzione in settori diversi da quelli indicati al punto 8 del presente paragrafo.



#### 4. LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE RISORSE ECONOMICHE

L'iscrizione anagrafica dello studente comunitario o di chi soggiorna per motivi diversi dal lavoro è subordinata anche alla disponibilità di risorse economiche sufficienti ad evitare che il cittadino possa costituire un onere per l'assistenza pubblica.

Tale requisito deve essere soddisfatto secondo la seguente tabella:

Risorse economiche minime <sup>7</sup>	Numero componenti
Euro 5.061,68	Richiedente + un familiare
Euro 10.123,36	Richiedente + due o tre familiari
Euro 15.185,04	Richiedente + quattro familiari e oltre

Tabella 1

La dimostrazione della disponibilità economica può essere effettuata sia attraverso la produzione della relativa documentazione (certificato di pensione, dichiarazione dei redditi, contante o titoli di credito, fidejussioni, libretti di risparmio, estratti di conto corrente), sia mediante una dichiarazione sostitutiva, secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'autodichiarazione dovrà fornire informazioni dettagliate per permettere lo svolgimento dei controlli, anche a campione, da parte degli uffici competenti sulla effettiva disponibilità delle risorse economiche. Il venir meno di tale disponibilità consente, infatti, l'allontanamento del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale.

#### 5. LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA E PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO

##### 5.1 IL LAVORATORE SUBORDINATO

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio dell'attestazione di soggiorno il lavoratore dipendente dovrà presentare all'Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);

<sup>7</sup> Nel calcolo delle risorse complessive va tenuto conto di eventuali entrate o risorse economiche da parte dei familiari conviventi.

dichiarazione del datore di lavoro, comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego);

2) **passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;**

3) **codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**

4) **istanza di iscrizione temporanea.**

Dal registro anagrafico sarà poi cancellato entro il termine massimo di un anno dalla data di iscrizione.

Nel caso in cui successivamente decida di stabilire la propria dimora abituale nel comune, dovrà ripresentare la documentazione per dimostrare di avere mantenuto il possesso dei requisiti di legge.

### **5.3 IL LAVORATORE AUTONOMO**

#### **5.3.1 CON PARTITA IVA<sup>11</sup>:**

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il lavoratore autonomo dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- a) Se è iscritto alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane
  - 1) **documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**
  - 2) **codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
  - 3) **dichiarazione di dimora abituale;**
  - 4) **patente italiana se esistente;**
  - 5) **libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;**
  - 6) **ricevuta di iscrizione alla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese artigiane o visura camerale. In alternativa all'iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane è possibile produrre l'iscrizione all'I.N.A.I.L.**
  
- b) Se è iscritto agli Albi professionali

---

<sup>11</sup> Il cittadino comunitario deve documentare all'ufficiale di anagrafe un lavoro già in corso, se vuole richiedere l'iscrizione anagrafica come lavoratore comunitario, ai sensi dell'art. 7 c. 1 dlgs. 30/07 . Per il lavoro autonomo questo è possibile ad esempio attraverso l'esibizione della partita iva o della iscrizione alla CCIAA o agli albi, etc. In alcune province, la CCIAA, l'Agenzia delle Entrate, gli Ordini professionali non rilasciano queste certificazioni se non sussiste già la residenza. Si è in attesa di indicazioni precise dai Ministeri competenti.

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
  - 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
  - 3) dichiarazione di dimora abituale;
  - 4) patente italiana se esistente;
  - 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  - 6) ricevuta di iscrizione all'Albo libero professionale o attestazione dell'albo.
- c) Se è un libero professionista per il quale non è prevista l'iscrizione all'Albo
- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
  - 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
  - 3) dichiarazione di dimora abituale;
  - 4) patente italiana se esistente;
  - 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  - 6) certificato di attribuzione della partita IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

#### 5.3.2 SENZA PARTITA IVA:

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il lavoratore autonomo dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- a) Se è un collaboratore di impresa familiare
- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
  - 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
  - 3) dichiarazione di dimora abituale;
  - 4) patente italiana se esistente;
  - 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  - 6) atto d'impresa familiare legittimamente stipulato (in alternativa iscrizione negli elenchi previdenziali; iscrizione all'INAIL);
  - 7) visura camerale dell'impresa.

- b) Se è un lavoratore con rapporto di lavoro atipico (es. collaboratore a progetto, co.co.co., etc.) o associato in partecipazione
  - 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
  - 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
  - 3) dichiarazione di dimora abituale;
  - 4) patente italiana se esistente;
  - 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  - 6) contratto di collaborazione a progetto oppure contratto di collaborazione coordinativa e continuativa oppure contratto di associazione in partecipazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, in alternativa comunicazione preventiva di assunzione al Centro per l'impiego;
  - 7) prospetto paga, se esistente.
  
- c) Se è socio di società di persone o di capitali
  - 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
  - 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
  - 3) dichiarazione di dimora abituale;
  - 4) patente italiana se esistente;
  - 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
  - 6) atto costitutivo legittimamente stipulato, in alternativa copia della ricevuta di iscrizione negli elenchi previdenziali oppure copia della ricevuta di iscrizione all'INAIL del socio oppure visura camerale della società se già esistente completa dei nominativi dei soci.

#### 5.4 LA PERDITA DEL LAVORO

La perdita involontaria del lavoro consente di mantenere la qualità di lavoratore. Si conserva, quindi, lo status di lavoratore quando:

- a) Si è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio.

In questo caso per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il lavoratore dovrà presentare all'ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
- 3) dichiarazione di dimora abituale;**
- 4) patente italiana se esistente;**
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;**
- 6) certificato medico, referti, denuncia di infortunio INAIL, etc.**

b) Si è in stato di disoccupazione involontaria (licenziamento, termine del contratto di lavoro a tempo determinato, etc.), dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno in Italia, e si è alla ricerca di una nuova occupazione.

In questo caso per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino comunitario dovrà presentare all'ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
- 3) dichiarazione di dimora abituale;**
- 4) patente italiana se esistente;**
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;**
- 6) certificazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal centro per l'impiego (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) o autocertificazione sullo stato di disoccupazione specificando la data e il centro per l'impiego di competenza;**
- 7) documentazione dello stato di disoccupazione involontaria (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.).**

c) Si è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato inferiore ad un anno, oppure si è perso il lavoro durante i primi dodici mesi di soggiorno in Italia e si è in cerca di un nuovo lavoro. In tale caso, si conserva la qualità di lavoratore subordinato per il periodo di un anno.

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino comunitario dovrà presentare all'ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente;
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
- 6) certificazione dello stato di disoccupazione rilasciata dal centro per l'impiego (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) o autocertificazione sullo stato di disoccupazione specificando la data e il centro per l'impiego di competenza;
- 7) documentazione dello stato di disoccupazione involontaria (lettera di licenziamento, contratto di lavoro a tempo determinato e ultima busta paga, oppure autodichiarazione sulla cessazione del rapporto di lavoro, etc.).

d) Si segue un corso di formazione professionale.

In questo caso la conservazione della qualità di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino comunitario dovrà presentare all'ufficiale di anagrafe del comune dove dimora:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente;
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
- 6) certificato di iscrizione al corso di formazione professionale;
- 7) documentazione che attesti il collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione (rilasciata dall'ente di formazione, etc.).

## **5.5 IL CITTADINO IN POSSESSO DI UN TITOLO DI SOGGIORNO ANCORA VALIDO**

In questo caso l'Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora procederà alla sola verifica della dimora abituale, in quanto il possesso dei requisiti di soggiorno è già documentato dal titolo di soggiorno ancora valido.

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino dovrà presentare all'Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:

- **carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità;**
- **passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;**
- **codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
- **dichiarazione di dimora abituale;**
- **patente italiana se esistente;**
- **libretto di circolazione o targa del veicolo immatricolato in Italia.**

#### **5.6 IL CITTADINO GIA' RESIDENTE**

In questo caso l'Ufficio Anagrafe del Comune dove risiede procederà alla sola verifica del possesso dei requisiti di soggiorno. Per il rilascio dell'attestazione di soggiorno il cittadino dovrà quindi presentare all'Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:

- **passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;**
- **documentazione attestante l'attività di lavoro (come indicata nei paragrafi precedenti).**

#### **5.7 IL CITTADINO CHE AVEVA PRESENTATO DOMANDA DI CARTA DI SOGGIORNO**

Se il cittadino comunitario aveva presentato domanda di carta di soggiorno può autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 30/07. In questo caso per il rilascio dell'attestazione di soggiorno presenterà all' Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:

- **passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio;**
- **ricevuta della domanda di carta di soggiorno;**
- **autocertificazione della sussistenza delle condizioni di soggiorno previste dal decreto 30/07. La verifica di tali condizioni verrà svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della Questura.**

#### **5.8 IL CITTADINO GIA' RESIDENTE ED IN POSSESSO DI UN TITOLO DI SOGGIORNO ANCORA VALIDO**

In questo caso l'Ufficio Anagrafe del Comune dove risiede non deve verificare né la dimora abituale né i requisiti di soggiorno. Per il rilascio dell'attestazione di soggiorno il cittadino dovrà presentare all'Ufficio Anagrafe i seguenti documenti:

- **Permesso o carta di soggiorno in corso di validità;**
- **passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio.**

### **5.9 LO STUDENTE**

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno lo studente dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- 1) **documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**
- 2) **codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;**
- 3) **dichiarazione di dimora abituale;**
- 4) **patente italiana se esistente;**
- 5) **libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;**
- 6) **certificato di iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla normativa vigente;**
- 7) **assicurazione sanitaria<sup>12</sup> di almeno un anno, o pari al corso di studi o di formazione professionale se inferiore all'anno, idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale;**
- 8) **disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.**

### **5.10 IL CITTADINO SOGGIORNANTE PER ALTRI MOTIVI**

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino dovrà presentare all' Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- 1) **documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);**

---

<sup>12</sup> Gli studenti stranieri che vengono in Italia a seguire un corso di studi (es. Erasmus) possono iscriversi all'ASL attraverso il modello E106.



- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente;
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
- 6) assicurazione sanitaria di almeno un anno idonea a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale<sup>13</sup>;
- 7) disponibilità di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, secondo i parametri indicati nella tabella al par. 4 cap. II, documentabile anche attraverso autocertificazione, certificato di pensione, titoli di credito, estratto conto, libretto di risparmio, fideiussione bancaria, etc.

#### **5.11 IL CITTADINO SOGGIORNANTE PER MOTIVI RELIGIOSI**

Per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio di un'attestazione di soggiorno il cittadino comunitario soggiornante per motivi religiosi dovrà presentare all'Ufficio Anagrafe del Comune dove dimora i seguenti documenti:

- 1) documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta di identità del paese di origine valida per l'espatrio);
- 2) codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- 3) dichiarazione di dimora abituale;
- 4) patente italiana se esistente;
- 5) libretto di circolazione o numero di targa se il veicolo è immatricolato in Italia;
- 6) dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
- 7) dichiarazione del responsabile della Comunità di assunzione delle spese sanitarie o la polizza di copertura sanitaria.

#### **5.12 IL MINORE NON ACCOMPAGNATO**

Per i minori comunitari presenti sul territorio nazionale, non accompagnati dai genitori o da chi esercita la patria potestà, si procede all'iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell'Autorità giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela.

---

<sup>13</sup> I pensionati europei e i loro familiari, titolari di pensione in un altro stato U.E. ma residenti in Italia, hanno diritto all'iscrizione al SSN con il modello E121 (o E33).

L'iscrizione anagrafica del minore sarà curata dal tutore o dall'affidatario previa esibizione del provvedimento del Tribunale.

#### **6. LA MANCANZA DEI REQUISITI DI SOGGIORNO**

Qualora nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica sia constatato che non sussistono le condizioni per il soggiorno superiore a tre mesi, l'Ufficio Anagrafe adotta un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale in composizione monocratica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 30/2007.